

Quesiti e precisazioni

QUESITO: Abbiamo aziende che ci pagano il contributo associativo tramite INPS e succede che su un'azienda a pagare sono più sociNell'elenco da presentare le considero tante volte quanti sono i soci che pagano oppure l'azienda che paga è considerata una sola a prescindere dai soci paganti?

RISPOSTA: No, si deve considerare un'azienda soltanto.

QUESITO: Abbiamo aziende che ci pagano il contributo associativo attraverso il DM10 (la --- Nazionale carica periodicamente i pagamenti sul portale del Tesseramento quindi possiamo in questo modo provare il pagamento)Possiamo inserirle nell'elenco dei paganti?

RISPOSTA: Le Associazioni ne dovranno dare conto alla Camera di Commercio in sede della fase dei controlli.

QUESITO: Una nostra associata, --- ha, nella SEDE il codice Ateco n. 56.10.3 e, quindi andrebbe nel settore TURISMO con 45 dipendenti mentre, nella UL2 ha un codice Ateco 10.7 con 3 dipendenti e quindi andrebbe nel settore INDUSTRIA. Noi potremmo inserirla in entrambi i settori?

RISPOSTA: L'Associazione deve presentare due domande e due elenchi all'interno dei quali inserire separatamente" le due localizzazioni della medesima imprese: una ai fini della rappresentanza del settore turismo e l'altra ai fini della rappresentanza del settore industria.

QUESITO: Se sussiste la ripartizione dei seggi per la **Piccola Impresa** in seno ai settori: Industria, Commercio e Agricoltura?

RISPOSTA: Sì, sussiste la ripartizione dei seggi per la **Piccola Impresa** in seno ai settori Industria, Commercio e Agricoltura.

QUESITO: In caso affermativo di cui al punto 1, è disponibile un modulo ALLEGATO A (articolo 2, comma 2, D.M. 156/2011) dedicato con possibilità di esplicitare la componente Piccola Impresa del settore su cui si concorre?

RISPOSTA: I modelli da utilizzare sono gli stessi anche per le piccole imprese, scaricabili dal sito.

QUESITO: Quali sono i criteri per individuare le Piccola Imprese?

RISPOSTA: In quanto alla definizione, ai sensi dell'art. 1, co. 1 Decreto 156/2011, la piccola impresa è:

- 1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- 2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- 3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile

QUESITO: Desidero richiedere un chiarimento in merito alle modalità di consegna dei file previsti per gli Allegati B e D nell'ambito della procedura di rinnovo del Consiglio camerale.

In particolare, vorrei sapere se, in alternativa al supporto digitale non riscrivibile CD-ROM/DVD-ROM, è ammessa la consegna dei file crittografati e firmati digitalmente su chiavetta USB, purché:

- i file siano correttamente firmati digitalmente;
- siano crittografati con la chiave pubblica messa a disposizione dall'ente.

RISPOSTA: Non è ammessa la consegna su chiavette USB o in generale su supporti per i quali non è possibile assicurare la protezione dei dati da modifica e/o cancellazione.

QUESITO: Il Segretario Regionale dell'Organizzazione Sindacale --- in riferimento all'avviso pubblico del 4 luglio 2025 con il quale il Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia ha formalmente avviato le procedure previste per il rinnovo del Consiglio camerale per il mandato 2025-2030, avanza la seguente richiesta di chiarimento:

L'organizzazione sindacale --- è costituita formalmente sia a livello regionale attraverso la struttura --- Regionale --- che a livello provinciale attraverso le strutture --- L'Aquila e --- Teramo.

Da quanto apprendiamo dall'avviso pubblico in parola e nello specifico rispetto alla corretta compilazione degli allegati C, D ed E (riservati alle organizzazioni sindacali), sembrerebbe che la responsabilità legale di tali dichiarazioni sia in capo **alle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale ove presenti (...).**

In funzione di queste premesse, il sottoscritto chiede conferma rispetto alla corretta interpretazione sulla compilazione degli allegati C, D ed eventualmente E (nel caso di apparentamento con le altre sigle sindacali) ovvero che la sopra elencata modulistica debba essere sottoscritta e presentata unicamente e separatamente dai rappresentanti legali delle due strutture provinciali ovvero --- L'Aquila e --- Teramo.

RISPOSTA: Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei Consumatori, sempre entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso e sempre con dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, comunicano al Presidente della CCIAA le informazioni documentate su:

1) la loro natura e le loro finalità

2) tutti gli elementi necessari per desumere il loro grado di rappresentatività nella provincia, con riguardo:

a) alla loro consistenza numerica

b) all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative

c) ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza.

Il Decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 ha aggiornato l'articolo 12 della legge n. 580/1993, chiarendo che le organizzazioni competenti alla designazione dei componenti dei Consigli delle Camere di Commercio sono quelle costituite almeno a livello provinciale o sovraprovinciale, oppure, in assenza, a livello regionale o nazionale, con riferimento esclusivo alla loro rappresentatività nel territorio di competenza della Camera di commercio e che inoltre possiedono i requisiti individuati in base al comma 4 dello stesso articolo 12.

Nel caso in esame, essendo l'organizzazione sindacale --- costituita anche a livello provinciale attraverso le strutture --- L'Aquila e --- Teramo, entrambe le strutture devono procedere alla presentazione della prescritta modulistica: allegati C, D ed eventualmente E (nel caso di apparentamento con le altre sigle sindacali), debitamente sottoscritti dai rappresentanti legali delle due strutture provinciali.

QUESITO: Con la presente chiediamo se è considerato in regola, ai fini della presentazione dei dati per il rinnovo del Consiglio Camerale, l'associato regolarmente iscritto entro il 31/12/2024 che abbia versato la quota associativa relativamente agli anni 2024 e/o 2023 nel corso dell'anno 2025. Chiediamo inoltre se sono considerati validi i versamenti di quote ridotte a seguito di delibere degli organi associativi.

RISPOSTA: La nota circolare n. 121215 del 24/05/2012 del MiSE, avente ad oggetto "Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 in materia di versamento delle quote associative", prevede quanto segue:

"[...] il dettato normativo prevede la possibilità di dichiarare le imprese che risultino iscritte regolarmente all'associazione e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare eventualmente il prescritto requisito del pagamento delle quote associative. La quota di adesione, nella sua quantificazione annuale, e le modalità di riscossione delle stesse sono stabilite in autonomia dell'associazione [...]"

Pertanto si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del D.M. 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato, che possono essere dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, **purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione**".

Questo Ministero ritiene, pertanto, che sia necessario, al fine del calcolo della propria rappresentatività, le organizzazioni possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse".

Pertanto, dal tenore della succitata nota circolare, si ritiene che possano essere dichiarate quelle imprese che abbiano pagato almeno 1 quota di adesione annuale, con riferimento agli anni 2023/2024, ancorché ridotte come da delibere degli organi associativi, **purché nell'ultimo biennio (2023/2024) abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione. Si ritiene quindi che il pagamento effettuato nell'anno 2025 non possa essere considerato valido.**

In merito alla quantificazione della quota associativa, leggesi pag. 21 delle Slide di Unioncamere, disponibili sul sito istituzionale nella pagina dedicata al rinnovo.

QUESITO: Come si interpretano i dati presenti nel file arricchito elaborato da InfoCamere?

RISPOSTA: I dati presenti nel file arricchito si leggono seguendo i consigli d'uso, il tracciato record e la legenda presenti nel file di esempio FASE1cdc_INPUT_OUTPUT_DETtagli.xlsx, fornito da Infocamere e scaricabile dalla sezione " Materiale della riunione del 20 maggio 2025 ", alla voce "esempio file input e output FASE 1"

QUESITO: Quali lavoratori troviamo nelle colonne Addetti Indipendenti e Addetti Dipendenti del file arricchito?

RISPOSTA: Le colonne AM Addetti Indipendenti e AN Addetti Dipendenti contengono i dati dei lavoratori secondo le seguenti definizioni:

- Indipendenti

Lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in una impresa, senza vincoli formali di subordinazione, con una remunerazione avente natura di reddito misto di capitale e lavoro. Rientrano fra gli addetti indipendenti: gli imprenditori individuali, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti, i professionisti che partecipano a studi associati.

- Dipendenti

Tutte le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto di una impresa, in forza di un contratto di lavoro, esplicito o implicito, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione in forma di salario, stipendio, onorario, gratifica, pagamento a cottimo o remunerazione in natura. Sono da considerarsi tali: i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o parziale, gli apprendisti.

QUESITO: Nella Busta oltre la copia dello statuto e documento di riconoscimento del Legale rapp. va inserita anche copia del verbale di nomina del Legale Rappresentante?

RISPOSTA: non occorre, se il Legale Rappresentante è quello indicato nello Statuto, diversamente è necessario l'invio del verbale dell'Assemblea che l'ha nominato

QUESITO: Sul sito non trovo il modello Allegato A e B per le piccole imprese

RISPOSTA: i modelli da utilizzare sono gli stessi anche per le piccole imprese, scaricabili dal sito

QUESITO: Per la piccola impresa commercio e industria la busta è unica?

RISPOSTA: No, le buste sono distinte per settore.

QUESITO: I Coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali sono iscritti nella sezione P ma potrebbero essere registrati anche con un codice ATECO non A.1, per esempio il codice 56.10 Agriturismo, 46.39, 47.2, 47.22 trasformazione e vendita prodotti aziendali, in queste caso queste imprese si possono inserire nell'allegato B? possiamo cambiare nell'allegato B il codice ATECO e mettere quello più pertinente alle attività effettivamente esercitata?

RISPOSTA: E' rimessa alla scelta dell'organizzazione l'individuazione del settore per il quale utilizzare l'impresa con attività promiscua purché l'impresa operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni

QUESITO: I dati degli addetti che fornisce il file arricchito sono attendibili?

RISPOSTA: Sì

QUESITO: contengono anche gli impiegati agricoli dell'agricoltura? se non sono conformi alle nostre anagrafiche interne è possibile utilizzare i nostri dati nell'allegato A?

RISPOSTA: No

QUESITO: La quota associativa riscossa nel 2025 ma di competenza 2024 o 2025 è dimostrazione del pagamento di una quota dell'ultimo biennio?

RISPOSTA: No. Per ultimo biennio si intendono gli anni 2023-2024